



COMUNE

DI

FORTE DEI MARMI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA

DEL VERDE PRIVATO

Indice

<i>Art. 1: Finalità</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 2: Oggetto e ambito di applicazione</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 3: Riferimenti legislativi</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 4: Definizioni</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 5: Manutenzione patrimonio verde privato</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 6: Difesa fitosanitaria</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 7: Potature</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 8: Abbattimento piante in proprietà privata</i>	<i>pag. 8</i>
8.1. <i>Istanza di abbattimento piante e valutazioni successive</i>	<i>pag. 8</i>
8.2. <i>Valutazioni in caso di zona soggetta a vincolo paesaggistico</i>	<i>pag. 9</i>
8.3 <i>Taglio piante in aree boscate ai senso della L.R. 39/2000 e s.m.i. e</i> <i>Regolamenti attuativi</i>	<i>pag. 10</i>
8.4. <i>Documentazione integrativa per interventi complessi</i>	<i>pag. 10</i>
8.5. <i>Abbattimenti urgenti</i>	<i>pag. 11</i>
8.6. <i>Periodi di esecuzione abbattimento piante</i>	<i>pag. 11</i>
8.7. <i>Abbattimenti in caso di comprovato pericolo per la pubblica incolumità</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 9: Norme per la sostituzione di piante abbattute</i>	<i>pag. 11</i>
9.1. <i>Verifiche per esecuzione ripristino piante abbattute</i>	<i>pag. 12</i>
9.2. <i>Prescrizioni particolari per il reimpianto di Pinus pinea</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 10: Prescrizioni generali di tutela del privato</i>	<i>pag. 14</i>
10.1. <i>Aree di pertinenza delle alberature di nuovo impianto</i>	<i>pag. 14</i>
10.2. <i>Distanze minime dai confini per nuovi impianti</i>	<i>pag. 15</i>
10.3. <i>Distanze minime dalle utenze aeree per nuovi impianti</i>	<i>pag. 15</i>
10.4. <i>Distanze minime dalle utenze sotterranee per nuovi impianti</i>	<i>pag. 15</i>
10.5. <i>Distanza minima dai corsi d'acqua per nuovi impianti</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 11: Interventi non soggetti ad autorizzazione</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 12: Specie soggette ad autorizzazioni particolari</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 13: Il cittadino e le associazioni</i>	<i>pag. 16</i>

<i>Art. 14: Aree e terreni incolti non edificati</i>	<i>pag. 16</i>
<i>14.1. Siepi private di confine</i>	<i>pag. 17</i>
<i>14.2. Libero deflusso delle acque</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 15: Sanzioni</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 16: Norme di rinvio</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 17: Vigilanza</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Allegato "A": Piante da utilizzare all'interno del territorio comunale</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Allegato "B": Piante da evitare all'interno del territorio comunale</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Allegato "C": Piante particolarmente sensibili a fitopatie gravi o ospiti di insetti</i>	<i>pag. 22</i>

Art. 1

FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina le azioni volte a tutelare le aree verdi private come elemento qualificante del contesto paesaggistico cittadino, come ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Contribuisce inoltre ad una razionale gestione del verde esistente e di quello di nuova formazione; disciplina e regola gli interventi sulle aree verdi private del territorio comunale in modo che siano compatibili con le risorse naturali presenti.

Indica le modalità di intervento per la preservazione di aree di pregio ambientale, storico e paesaggistico e guida, infine, le scelte progettuali nella nuova edificazione, favorisce la circolazione delle specie e la biodiversità. E' uno strumento di supporto al cittadino per la sensibilizzazione e l'informazione sulla gestione del verde.

Art. 2

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni disciplinano le attività dirette alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde privato del Comune di Forte dei Marmi.

La presente disciplina si applica a tutte le aree non boscate, intendendosi per tali quelle non soggette alla legge forestale della Toscana n° 39/2000 e successivo Regolamento di attuazione n° 48, del 08/08/2003 e s. m. e i, alle aree soggette a vincoli monumentali e paesaggistici secondo il D.Lgs 42/2004.

Resta fermo quanto disposto dall'art.18 del Regolamento Urbanistico per la tutela delle alberature e del verde in genere, nel caso di attività che richiedano il rilascio di provvedimenti edilizi autorizzativi o concessori.

Il presente Regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale unitamente alle disposizioni specifiche che disciplinano le diverse zone e i vincoli alle quali queste ultime possono essere soggette.

Tra le diverse zone soggette a vincoli particolari si elencano:

- aree soggette a vincoli individuate negli strumenti urbanistici e regolamenti comunali;
- aree soggette a vincoli monumentali e paesaggistici secondo il D.lgs 42/2004;
- aree boschive soggette alla legge Forestale LR 39/2000 (e successive modifiche introdotte dalla L.R. 1/2003) e Regolamento Forestale della Regione Toscana n. 48 del 8/08/2003 approvato con D.P.G.R. dell'08/08/2003.

L'individuazione specifica delle suddette aree è possibile consultando gli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Si riportano di seguito i riferimenti legislativi nazionali e regionali relativi agli argomenti trattati nel presente regolamento:

Costituzione Italiana art. 9 – *La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;*

R.D. 16 marzo 1942 n° 262 - Codice civile art. 892-899 – *Distanze per gli alberi;*

DPR 11 luglio 1980 n° 753 – *Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*

L. 29 gennaio 1992 n° 113 – *Obbligo ai comuni di mettere a dimora un albero per ogni neonato;*

Legge 11 febbraio 1992 n° 157 – *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.*

D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 – *Nuovo codice della strada;*

DPR 16-dicembre 1992 n° 495 – *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;*

DM 17/04/1998 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il Cancro Colorato del Platano

L.R. 1/2003) *Legge forestale della Toscana*

Regolamento Forestale della Regione Toscana n. 48 del 8/08/2003 approvato con D.P.G.R. dell'08/08/2003.

D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 – *Codice dei beni culturali e del paesaggio;*

DM 09/11/2007 Disposizioni sulla Lotta Obbligatoria contro il Punteruolo Rosso della Palma *Rhynchophorus ferrugineus*.

Decreto 03/05/2011, n. 1588 Disposizioni sulla Lotta Obbligatoria contro il Punteruolo Rosso della Palma *Rhynchophorus ferrugineus*: approvazione del Piano d'Azione Regionale, del Piano di Azione per la Provincia di Lucca e delle misure di contenimento.

DGR 1407 del 10/04/2012 Piano d'Azione Regionale per contrastare il Punteruolo Rosso della Palma *Rhynchophorus ferrugineus* richiamato il DM 09/02/2011, aggiornamento delle misure ufficiali di lotta e contenimento delle aree infestate e aree cuscinetto e della nuova area delimitata.

L.R. 10 novembre 2014 n. 65 – Norme di governo del territorio.

4 gennaio 2013, n. 10 – Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;

D.M. 23 ottobre 2014, n. 112 - Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento.

D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Art.4

DEFINIZIONI

1. ALBERO (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un'altezza di almeno 5 metri ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga, sempre a pieno sviluppo, un diametro di almeno 8 centimetri.

1. a) **ALBERO MONUMENTALE** si intende un soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

-dimensioni: la pianta deve avere dimensioni molto grandi per la specie oppure maggiori rispetto agli altri individui della stessa specie presenti nell'area esaminata;

-longevità: in qualche caso, piante vecchissime possono non raggiungere dimensioni eccezionali; se si riesce a sapere o capire che una pianta è molto longeva, essa va considerata monumentale;

-requisiti storici: sono da considerare monumentali tutte le piante legate ad un evento storico rilevante;

-rarietà: una pianta, o un gruppo di piante, molto rare in generale oppure che in un certo territorio, hanno un grande valore biologico;

-requisiti paesaggistici e storico-architettonici (complessi monumentali): sono interessanti tutte le piante che hanno rilievo nel paesaggio e nelle aree importanti sotto il profilo storico e architettonico; anche complessi di piante, che prese singolarmente non sarebbero molto interessanti, possono avere valore monumentale (per esempio, le siepi dei giardini storici).

2. ARBUSTO (o esemplare arbustivo): pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la definizione di “albero”, così come stabilita al punto precedente.

3. AREA DI PERTINENZA DELL’ALBERO: è la superficie necessaria a garantire la vita della pianta in condizioni soddisfacenti.

4. AUTOCTONA: una specie vegetale che si è originata ed evoluta nel luogo in cui si trova.

5. AUTORIZZAZIONE ALL’INTERVENTO: atto con il quale l’Amministrazione comunale esprime il proprio assenso a definite tipologie di interventi che, considerate la loro natura e/o portata richiedono opportune motivazioni, che devono essere esplicitate dall’avente titolo alla richiesta; gli interventi autorizzati risultano comunque di norma vincolati a predeterminate modalità esecutive; richiesta, istruttoria, accesso al procedimento, rilascio, termini e validità dell’autorizzazione all’intervento sono soggetti alle norme legislative e regolamentari vigenti, comprese quelle sul bollo.

6. AVENTE TITOLO: soggetto, privato o pubblico, che in virtù di un diritto reale (non solo di proprietà) o di altra figura prevista dall’ordinamento giuridico, è legittimato ad intervenire su un’area verde o su parte di essa. Nei casi di proprietà condominiali l’avente titolo si identifica con l’amministratore condominiale.

7. BRANCA: asse legnoso, inserito sul fusto, di oltre 2 anni che costituisce lo scheletro principale della pianta.

8. CAPITOZZATURA: taglio che interrompe la “freccia” dell’albero o che interessa l’asse principale di crescita di branche.

9. CHIOMA: parte aerea di un albero escluso lo scheletro.

10. CLASSE DI GRANDEZZA: - altezza delle piante a maturità: gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in tre classi di grandezza:

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA’
a) 1° grandezza	> 15 m.
b) 2° grandezza	10-15 m.
c) 3° grandezza	< 10 m.

11. COLLARE: punto d’intersezione del ramo sulla branca o della branca sul fusto, identificabile dalla presenza di un specifico “anello” corrugato della corteccia.

12. COLLETTTO: tratto basale del fusto, è la regione di passaggio tra apparato radicale e fusto.

13. COLTIVAZIONE SPECIALIZZATA: l’impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo.

14. COLTIVAZIONE SEMI-SPECIALIZZATA: l’impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.

15. CONIFERE: per la maggior parte sono specie sempreverdi. Le foglie sono di solito strette e appuntite o piccole e a forma di squama o di ago.

16. LATIFOGIE: sono specie con foglie che si rinnovano ogni anno (decidue) oppure sempreverdi. Le foglie, di forma molto varia, sono semplici o composte, di solito appuntite e con una rete di sottili nervature che si osservano facilmente. La distinzione botanica con le conifere riguarda la copertura del seme. Nelle latifoglie i semi sono protetti e racchiusi da un ovario, nelle conifere non sono racchiusi dall'ovario.

17. DIAMETRO DEL FUSTO: diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato ortogonalmente all'asse del fusto stesso, ad un'altezza di m 1,30 dal terreno.

18. DIAMETRO DI RAMI O BRANCHE: diametro della sezione dei rami o branche misurata al termine distale della loro svasatura di raccordo con il fusto e/o branche con il ramo di ordine superiore, ovvero diametro della sezione dei rami o branche misurata appena al di sopra del punto di intersezione tra fusto e/o branche con il ramo di ordine inferiore.

19. MANUTENZIONE ORDINARIA: l'insieme delle azioni da porre in atto al fine di mantenere la vitalità, l'aspetto e la funzionalità delle aree verdi. E' di tipo riparatorio o periodico programmato.

20. MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ogni azione posta in atto per migliorare la qualità e la funzionalità delle aree verdi, con sostituzione e ristrutturazione di parti consistenti che le compongono.

21. NODO: punto di intersezione di gemme e foglie sul fusto e rami.

22. POLLONE: getto che si sviluppa dalla radice o dal colletto.

23. POTATURA: taglio di parti della chioma di esemplare arboreo o arbustivo.

24. RAMO: asse vegetativo di un anno che porta gemme e foglie.

25. VERDE PRIVATO: parchi, giardini, aree verdi, aiuole, corti di pertinenza dei fabbricati, arbusti, siepi, singole alberature, filari e superfici alberate di proprietà privata.

Art. 5

MANUTENZIONE PATRIMONIO VERDE PRIVATO.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde privato sono eseguiti nel rispetto delle norme di buona tecnica agronomica e arboricoltura, dei criteri e prescrizioni stabiliti nei successivi articoli del presente Regolamento.

Il privato avente titolo garantisce la gestione e manutenzione delle proprie aree a verde, massimizzando la funzione estetica, paesaggistica, ecologica, igienica e sanitaria e di decoro urbano.

Art. 6

DIFESA FITOSANITARIA

Per la lotta contro i patogeni e parassiti delle piante dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante stesse, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, etc;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

Nei casi in cui sia indispensabile il ricorso a trattamenti con fitofarmaci si dovranno utilizzare esclusivamente prodotti registrati al Ministero della Sanità come "Presidi medico-chirurgici per uso civile" il più possibile corrispondenti alle seguenti caratteristiche:

- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e gli animali superiori;
- scarso impatto ambientale in rapporto soprattutto alla selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento,
- rispetto delle normative vigenti: DPR 3/8/1968 N. 1255; D.M. 6/3/1978, D.M. 31/8/1979, D.M. 20/7 1980; DPR N. 223/1988; D.Lgs 194/95;

Le dosi d'impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, etc.), adottando ogni accorgimento tale da evitare la dispersione del prodotto nelle proprietà limitrofe.

In relazione al prodotto impiegato può essere necessario limitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso ai non addetti ai lavori. È comunque sempre opportuno effettuare i trattamenti per quanto possibile nelle ore di minor transito di mezzi e persone in accordo al "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose".

Per quanto riguarda la lotta all'insetto scoltide *Xylosandrus compactus*, responsabile dei disseccamenti di specie soprattutto sempreverdi il Sindaco può, con ~~opportuna~~ **opportuna apposita** ordinanza - disporre che, su tutto il territorio comunale, sia consentita la bruciatura *in loco* dei residui vegetali risultanti dagli interventi di potatura, secondo le modalità riportate nell'ordinanza stessa.

Art. 7

POTATURE

Un albero piantato nel pieno rispetto delle sue esigenze di spazio, in assenza di patologie specifiche, necessita di potatura solo nei seguenti casi:

- a) interventi in fase giovanile eseguiti allo scopo di favorire un corretto sviluppo dell'albero;
- b) interventi di rimonda del secco e di rimozione di rami spezzati, deperiti o gravemente lesionati;
- c) riduzione del volume della chioma per motivi di sicurezza, d'instabilità della pianta;
- d) mantenimento delle condizioni di visibilità connesse alla circolazione stradale, in particolare per quanto riguarda la segnaletica stradale;

La potatura per la riduzione della chioma, quando lo spazio a disposizione della pianta sia insufficiente, deve essere eseguita intervenendo nella parte più esterna delle ramificazioni, senza alterare in modo sostanziale la struttura e la forma naturale della pianta e operando secondo la tecnica della potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno.

In particolare:

- il raccorciamento di ogni singolo ramo o branca va eseguito subito al di sopra di una ramificazione di dimensioni adeguate che funga da nuova cima, evitando in tal modo di lasciare monconi di ramo o branca;
- i tagli devono essere netti evitando "slabbrature" della corteccia e/o scortecciamento dei rami;
- nel caso eccezionale in cui debba essere tagliato un intero ramo, il taglio non va mai eseguito a filo tronco, ma rispettando il collare del ramo ovvero l'ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco, sede delle naturali difese della pianta;
- le potature devono essere effettuate rispettando per quanto possibile la ramificazione naturale dell'albero, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm. 10 (circonferenza minore di cm. 30).
- le potature devono essere eseguite durante il periodo del riposo vegetativo o in piena estate, evitando sempre il periodo di emissione della vegetazione e il periodo di caduta delle foglie.
- Qualora le potature pregiudichino la ripresa vegetativa, la stabilità, il portamento naturale della pianta sono da considerarsi equivalenti ad un taglio abusivo.

L'intervento di potatura non è soggetto ad autorizzazione. Tuttavia, in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti precedenti, saranno applicate le sanzioni previste al successivo Art. 15

Nel caso in cui l'intervento comporti l'occupazione di suolo pubblico il proprietario o l'avente titolo, dovrà munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal servizio comunale preposto. In caso l'intervento non possa essere effettuato nella data richiesta ed autorizzata, per maltempo o per altri motivi imprevedibili, il proprietario o l'avente titolo dovrà procedere a richiedere rinnovo dell'autorizzazione per altra data.

Sono vietati gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm. 10. Fanno eccezione al divieto di cui sopra gli interventi necessari a garantire la pubblica incolumità. In tutti gli altri casi la capitozzatura dell'albero si considera come abbattimento senza autorizzazione e, come tale, è soggetta alla specifica sanzione. In questo caso, il proprietario o l'avente titolo devono provvedere alla sostituzione dell'albero capitozzato.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto applicabili, anche in relazione a situazioni di pericolo per la pubblica incolumità determinate da presenza siepi, singoli arbusti, alberi la cui vegetazione si protrae su aree pubbliche (strade, marciapiedi, piste ciclabili ecc.) costituendo intralcio e pericolo per la pubblica viabilità per le quali necessitano urgenti interventi di potatura. (Rif. Art. 29 del Codice della Strada e art. 15 del presente Regolamento).

Art. 8

ABBATTIMENTO PIANTE IN PROPRIETA' PRIVATA

E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione del Comune. La tutela del patrimonio verde è un "Aspetto Ambientale" rilevante ai fini del Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 e quindi con riferimento alla specifica **Procedura PRSGA 8.2.02.00** e relative Istruzioni Operative a cui il presente Regolamento rimanda per quanto non espressamente specificato nei successivi articoli.

8.1 - Istanza di abbattimento piante e valutazioni successive.

Il richiedente avente titolo dovrà presentare istanza di abbattimento piante presso il Servizio Ambiente, tramite apposita modulistica. Tale istanza riporterà le motivazioni per cui la pianta/e deve/no essere abbattuta/e, ovvero casi in cui la pianta/e manifesti/no reali ed eclatanti possibilità di cadere al suolo, sia a causa di fattori biotici che interessino un elevata porzione degli organi vegetali (per esempio marciumi interni ai tessuti legnosi, con evidenti sintomi anche all'esterno degli organi interessati, piante morte in piedi, sollevamento dell'apparato radicale con evidente inclinazione della pianta) e che si aggravino velocemente, e/o per fattori abiotici (ad esempio danneggiamenti da fulmini, improvvisa inclinazione delle piante per cedimenti dell'apparato radicale o per eventi climatici improvvisi e non prevedibili) che abbiano causato un repentino deperimento della pianta o la morte, stessa.

Nel caso in cui la pianta o le piante oggetto dell'istanza di abbattimento, al momento del sopralluogo d'ufficio non evidenzino palesemente **la sintomatologia determinante il precario stato fisico-vegetativo, o comunque non si palesino le condizioni dichiarate nella relazione tecnica**, al richiedente o avente titolo, **verrà inviata comunicazione scritta di diniego o di sospensione dell'istanza. In tale ultimo caso l'interessato avrà la possibilità di presentare documentazione tecnica integrativa. Trascorsi senza esito 10 (dieci) giorni, come recita l'articolo 10-bis L.241/90, dalla comunicazione del responsabile del procedimento dal ricevimento della comunicazione scritta di sospensione, senza che il proprietario o avente titolo abbia esercitato il diritto di presentare la suddetta documentazione tecnica integrativa, verrà effettuata la comunicazione di diniego e l'istanza di abbattimento sarà archiviata senza che possano esercitare rinvase nei confronti del Comune.**

8.2 - Valutazione in caso di zona soggetta a vincolo paesaggistico

In caso la/e pianta/e oggetto di abbattimento ricadono a dimora in zona soggetta a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 22/01/04 N° 42 e s.m.i) ci si dovrà attenere a quanto segue:

a) se in fase di sopralluogo viene accertato che la/e pianta/e si trova/no in condizioni di stabilità precaria o a causa di fenomeni di degenerazione dei tessuti (carie) palesati senza bisogno di accertamenti strumentali, che nel complesso abbiano interessato almeno $\frac{3}{4}$ della sezione del tronco a qualsiasi altezza, o nei casi estremi per morte della pianta, si procede al rilascio di autorizzazione al taglio a cura del Servizio Ambiente allo scopo di eliminare il potenziale pericolo in deroga alle prescrizioni di cui alle norme relative ad interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico.

In caso se ne rilevi la necessità, per la sostituzione della/e pianta/e abbattuta/e l'Ufficio Ambiente potrà richiedere un parere all'Ufficio Tutela del Paesaggio che si avvarrà dell'apposita Commissione Comunale.

b) Se in fase di sopralluogo d'ufficio non viene ravvisato un imminente pericolo per la pubblica incolumità, e/o l'oggetto dell'istanza di abbattimento si basa su diverse **motivazioni, come previsto dall'Allegato A di cui ll'art. 2, comma 1 del DPR 31/2017 “interventi ed opere in aree vincolate escluse dall'autorizzazione paesaggistica” al punto A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;** l'Ufficio Ambiente istruisce la pratica in modo simile a quanto previsto in zone non vincolate:

- Documentazione fotografica esauriente.

- Perizia tecnica asseverata, redatta da un tecnico competente (Dottore Agronomo o Forestale, Perito Agrario o titolo equivalente), regolarmente iscritto all'Ordine.

Nell'allegato B del medesimo DPR “elenco interventi di lievi entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui la punto B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice...; l'Ufficio del Paesaggio provvede a rilasciare l'autorizzazione.

Sarà inoltre cura dell'Ufficio Tutela del Paesaggio trasmettere all'Ufficio Ambiente copia di ogni provvedimento autorizzativo contenente specifiche prescrizioni di tutela del patrimonio arboreo privato. Qualora gli abbattimenti delle alberature si riferiscono ad aree private interessate da un progetto/riassetto ambientale riconducibile ad opere edilizie, l'iter abilitativo da seguire è quello stabilito per i titoli edilizi di cui alla L.R. n. 65/2014 all'interno dei quali dovrà essere dimostrato l'ossequio alle disposizioni dell'art. 18 del vigente Regolamento Urbanistico. La necessità di procedere all'abbattimento deve essere evidenziata e documentata contestualmente alla presentazione degli altri elaborati di progetto presso l'ufficio Edilizia Privata.

8.3. Taglio di piante in aree boscate ai sensi della L.R. 39/2000 e s.m.i. e Regolamenti di attuazione.

In presenza di tagli boschivi il Comune è competente per quanto concerne il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 22/01/04 N°42 e s.m.i.

La stessa autorizzazione sarà rilasciata dal Servizio Tutela del Paesaggio, secondo la normativa vigente solo a conclusione del procedimento regionale in materia di vincolo idrogeologico, verificate le destinazioni del vigente PRGC ed acquisito il parere della Commissione del Paesaggio.

8.4 - Documentazione integrativa per interventi complessi.

Per progetti di Riqualficazione Paesaggistica e Ambientale redatti a firma di professionista competente iscritto all'Albo, è necessario presentare i seguenti documenti:

- 1) Relazione paesaggistica per le aree individuate ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 s.m. e i.) riportante almeno le caratteristiche dei luoghi, le tipologie botaniche presenti, caratterizzanti il contesto ambientale.
- 2) Elenco delle specie botaniche a dimora nell'area per cui si richiede l'autorizzazione all'abbattimento.
- 3) Planimetria in scala massima 1:500 con indicato lo *stato attuale* del sito dove sono precisamente ubicate le specie arboree per cui si richiede l'autorizzazione, riportando la proiezione al suolo della chioma.
- 4) Planimetria in scala massima 1:500 riportando lo *stato di progetto* dove è indicata la nuova sistemazione dell'area a verde, indicando proiezione al suolo delle chiome, mettendo in evidenza la nuova collocazione delle piante in luogo di quelle da abbattere.
- 5) Planimetria dello stato sovrapposto.
- 6) Sezione in scala massima 1:500 della porzione di terreno dove saranno messe a dimora le piante, le dimensioni della buca (profondità e larghezza), il tipo di materiale di riempimento, eventuale modalità di pacciamatura, possibili metodi di protezione del colletto, drenaggi, se necessario, ed infine il tipo di tutori adottati.

Dovranno essere indicate le motivazioni dettagliate per cui è richiesta l'autorizzazione di abbattimento e le eventuali motivazioni per le quali non si ritiene agronomicamente corretto o opportuno mettere a dimora nuovi soggetti arborei in sostituzione di quelli oggetto di abbattimento. Inoltre si deve precisare il tipo e le caratteristiche dell'albero o degli alberi che si intendono piantare in sostituzione; in caso di trapianto devono esserne indicate le modalità, tecniche ed epoca dell'operazione.

8.5. – Abbattimenti Urgenti

In caso di pericolo imminente per l'incolumità delle persone, il proprietario o l'avente titolo potranno procedere all'abbattimento dell'albero, dandone comunicazione entro le 48 ore dall'intervento all'Ufficio Ambiente con le modalità di cui al precedente art. 8.1. In questo caso, il proprietario o l'avente titolo avrà avuto cura di acquisire e conservare prove documentali, anche fotografiche, dello stato dei luoghi prima e dopo l'intervento, che dimostrino la sussistenza del pericolo imminente e la necessità dell'intervento medesimo, nonché conservare, per almeno 15 giorni, porzioni della pianta probanti la sua instabilità. A tale scopo il titolare della pianta dovrà lasciare a dimora la ceppaia e almeno 1/1,5 mt. di tronco, e accatastare in loco il materiale vegetativo derivante dall'abbattimento, sino all'avvenuto espletamento di sopralluogo tecnico da parte dell'Ente, tramite propri tecnici o con tecnici eventualmente delegati dall'Amministrazione.

8.6. Periodo di esecuzione abbattimento piante

Tutti gli abbattimenti di piante, non caratterizzati da condizioni d'urgenza, non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio, al fine di preservare la nidificazione.

8.7 – Abbattimenti in caso di comprovato pericolo per la pubblica incolumità

Nei casi in cui la pianta, con la sua caduta, possa interessare aree pubbliche o in ogni caso soggette ad uso pubblico verranno immediatamente attivate le procedure, anche attraverso il Comando di Polizia Municipale, per l'individuazione del proprietario o avente titolo, il quale sarà invitato a procedere con la massima celerità per la messa in sicurezza dei luoghi. In via cautelativa il Comando di Polizia Municipale, in attesa dell'avvio delle operazioni di messa in sicurezza, potrà disporre la chiusura temporanea della strada, onde evitare pericoli per la pubblica incolumità. In caso di irreperibilità del proprietario o avente titolo, verrà data comunicazione al locale Comando dei Vigili del Fuoco per i provvedimenti urgenti di loro competenza. L'esecuzione d'ufficio verrà posta in danno a carico del proprietario con rivalsa delle spese. Il proprietario o avente titolo sarà inoltre tenuto a formalizzare la procedura di autorizzazione – in sanatoria – con le modalità di cui al precedente punto 8.1.

Art. 9

Norme per la sostituzione delle piante abbattute in proprietà privata.

In caso di autorizzazione al taglio di soggetti arborei, al fine di permettere il mantenimento della consistenza del patrimonio arboreo esistente e l'effetto positivo delle piante sulla qualità complessiva dell'aria, per ciascun individuo arboreo abbattuto l'avente titolo dovrà obbligatoriamente piantare uno o più individui arborei, proponendo tra soggetti arborei di “prima grandezza” o “seconda grandezza”, elencati all'allegato A parte 1 o in alternativa procedere con le modalità indicate ai successivi commi del presente articolo. Gli alberi posti in sostituzione dovranno essere di prima scelta, garantiti virus esenti ed avere una circonferenza del tronco non inferiore a 18/20 cm (indicativamente 6/7 cm di diametro). Le piante di “seconda grandezza”, anch'esse di prima scelta, dovranno avere una circonferenza del tronco di 16/18 cm (circa 5/6 cm di diametro).

Si dovrà dare preferenza alle soluzioni progettuali che diano la possibilità di mettere a dimora il maggior numero di soggetti arborei in compensazione di quelli abbattuti, appartenenti a quelle specie elencate nell'Allegato A- Parte 1; ciò coerentemente con lo spazio a disposizione e in funzione dello sviluppo dei vegetali arborei scelti. Solamente quando sia dimostrata l'impossibilità di sostituire tutti i soggetti arborei abbattuti, con altri di prima grandezza, si potranno prevedere soluzioni progettuali coerenti con quanto indicato nel successivo comma 2. Comunque al fine della conservazione delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi, almeno il 40% delle specie messe in sostituzione di quelle abbattute (arrotondamento per eccesso), dovranno appartenere a quelle che maggiormente rappresentavano lo stato dei luoghi precedentemente all'abbattimento, ad eccezione delle specie elencate nell'Allegato B.

Qualora risulti impossibile compensare i soggetti abbattuti con altri soggetti di alto fusto di prima grandezza, poiché è necessario rispettare le distanze minime dai confini previste dagli artt. 892 e 893 del Codice Civile, si potrà considerare compensata la sostituzione quando:

- siano messi in sostituzione dei soggetti abbattuti almeno due piante di seconda grandezza scelte fra le specie botaniche elencate nell'Allegato A - Parte 2.

- siano creati complessi arbustivi e/o alberelli costituiti da almeno tre soggetti, scelti fra le specie botaniche indicate nell'Allegato A - Parte 3 o Parte 4 in sostituzione di ciascun esemplare arboreo abbattuto.

Si ribadisce che la sostituzione deve avvenire, prioritariamente con proposte progettuali che privilegino la compensazione con soggetti di prima grandezza o di sviluppo paragonabile (allegato A Parte 1), e solo secondariamente con soggetti di seconda grandezza (allegato A Parte 2) e, solo come ultima possibilità compensativa, si potranno mettere a dimora complessi arbustivi e/o alberelli (allegato A Parte 3 o Parte 4). La compensazione di esemplari monumentali (art.4 Punto 1.a) dovrà avvenire esclusivamente tramite la messa a dimora di piante appartenenti alla stessa specie botanica - o per giustificate motivazioni anche con specie botaniche diverse, **comunque autoctone** -, che abbiano la dimensione minima del fusto, misurata a 1,30 m dal suolo, minima di 30 cm di diametro, che provengano da vivai specializzati e che abbiano un apparato radicale ben definito e non lacerato o in zolla. Previo accordo con il Responsabile del settore competente al rilascio delle autorizzazioni, il richiedente può essere autorizzato anche a mettere le piante in sostituzione su terreni di proprietà comunale o di altra proprietà, purché autorizzato dal proprietario del terreno destinatario. Qualora il tecnico comunale in base agli esiti del sopralluogo, (art.8.1) accerti l'impossibilità di procedere alla sostituzione dell'esemplare a causa dell'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni non idonee ad un nuovo reimpianto, il richiedente verrà autorizzato all'esecuzione di sostituzioni con modalità differenti rispetto a quanto indicato al precedente comma oppure all'abbattimento senza sostituzione e pertanto non sarà tenuto al reimpianto in sostituzione. Il tecnico comunale può indicare, per casi specifici o che presentino condizioni particolari e per il buon senso realizzativo dell'opera, prescrizioni diverse da quanto disciplinato nel presente Regolamento riportando nel verbale di sopralluogo opportuna e dettagliata motivazione.

9.1 - Verifiche per esecuzione ripristino piante abbattute

Con frequenza trimestrale sarà redatto a cura dell'Ufficio Ambiente un report delle autorizzazioni rilasciate per abbattimento piante nelle quali vi sia obbligo di sostituzione delle piante abbattute. I tempi dati al privato per effettuare il ripristino sono di 6 (sei) mesi. Entro il 5° mese verrà inviato al titolare dell'autorizzazione all'abbattimento/sostituzione un avviso nel quale sarà ricordata la prossima scadenza per la sostituzione della/e pianta/e abbattuta/e. Trascorsi i 6 mesi verrà eseguito un sopralluogo sul posto per verificare se il ripristino sia stato effettuato, e se in caso affermativo, nel modo corretto con le specie e dimensioni indicate nel provvedimento autorizzativo.

In caso di difformità tra la situazione riscontrata e il provvedimento comunale si provvederà oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale – attraverso il Comando di Polizia Municipale – anche ad avviare l'azione coattiva sostitutiva con rivalsa delle spese, previo avviso a mezzo raccomandata A.R.

9.2. Prescrizioni particolari per il reimpianto di *Pinus pinea*.

Per preservare le condizioni paesaggistiche di luoghi caratterizzati da specie particolarmente rappresentative o di quelli sottoposti a vincolo paesaggistico, è necessario mantenere, all'interno del territorio comunale, la presenza di alcune specie come ad esempio il pino domestico (*Pinus pinea*). Questa pianta infatti, con il proprio portamento sempreverde, con l'aspetto ombrelliforme della propria chioma e con i propri profumi, centralizza su se stessa l'immagine che la collettività ha della costa Versiliese e quindi necessita di essere tutelata. In tal senso il presente regolamento non ha l'intento di vietare l'abbattimento o il reimpianto di alcune piante che caratterizzano il territorio comunale, ma diversamente ne deve correttamente regolamentare la gestione. Il cittadino deve essere messo nelle condizioni di poter eliminare le fonti di rischio che possono essere legate alla

presenza delle piante, ma allo stesso modo deve concorrere alla tutela del patrimonio arboreo. Il cittadino e la pubblica amministrazione devono sentirsi infatti custodi di un bene comune.

- a) La piantagione del *Pinus pinea*, in ragione alle proprie specificità di sviluppo, dovrà essere proposto in giardini/aree verdi con disponibilità di spazi tali da garantire opportune distanze di sicurezza, in caso di stramazzo al suolo, dai confini e dai corpi di fabbrica ad uso abitativo/commerciale.
- b) Si dovrà prediligere l'introduzione di soggetti giovani in perfette condizione di vigore, di dimensioni non superiori a: altezza totale cm. 200/250, circonferenza del fusto misurata ad 1,30 mt. dal colletto cm. 18/20 (20/25).
- c) Preferire la messa a dimora di soggetti **allevati in vaso con** fittone limitando le operazioni di messa a dimora nell'arco stagionale autunno-vernino. Procedere con l'allestimento di idoneo sistema di tutoraggio (sotterraneo o con tre pali e castello) al fine di garantire la perfetta stabilità e sviluppo della pianta nella prima delicata fase di ripresa di sviluppo radicale ed ancoraggio (attecchimento) al suolo.
- d) Valutare bene la qualità del materiale vivaistico (**pianta in vaso** che rispetti il fittone, struttura a fusto dritto e unico, palchi integri, sana).
- e) Le potature di allevamento e mantenimento dovranno essere effettuate a regola d'arte e non eccessivamente invasive allo scopo di non stimolare la pianta a crescere rapidamente in altezza (eliminazione del secco e di un verticillo di branche verdi ogni 3-5 anni).
- f) Quando l'altezza complessiva della pianta raggiunge i 15/18 (18-20) metri misurata all'apice della chioma, il Comune, su istanza del proprietario, ne autorizza l'avvicendamento ai sensi del vigente Regolamento Comunale. Tale condizione diventa obbligatoria nel caso in cui, l'eventuale caduta della pianta, possa interessare la proprietà pubblica.
- g) In ogni caso, quando l'altezza della pianta misurata all'impalcatura principale (punto d'intersezione delle branche principali) raggiunge l'altezza in gronda del corpo di fabbrica principale destinato ad uso abitativo/commerciale il Comune, su istanza del proprietario, ne autorizza l'avvicendamento ai sensi del vigente Regolamento Comunale. Tale condizione diventa obbligatoria nel caso in cui, l'eventuale caduta della pianta, possa interessare la proprietà pubblica.

Le prescrizioni di cui al presente comma si intendono applicate ai nuovi impianti di *Pinus pinea*. Per le piante esistenti a dimora che hanno raggiunto le condizioni di altezza di cui ai precedenti punti f) e g) i proprietari o aventi titolo possono fare richiesta di abbattimento con le modalità di cui all'art. 9 dimostrando lo stato di pericolo con apposita perizia fisico-vegetativa o strutturale in caso lo stato di pericolosità sia da ricondurre nel primo caso a condizioni specifiche dell'albero e nel secondo caso a danni strutturali che lo stesso può causare a manufatti di qualunque natura, redatta da tecnico competente iscritto all'albo professionale. Per le piante arboree in prossimità dei confini con aree pubbliche, il Comune può richiedere ai proprietari o aventi titolo la produzione di una perizia asseverata attestante le condizioni fisico-vegetative della pianta redatta da tecnico competente iscritto all'Albo Professionale.

Art.10

PRESCRIZIONI GENERALI DI TUTELA DEL VERDE PRIVATO.

10.1. Aree di pertinenza delle alberature di nuovo impianto

Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato radicale e aereo, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro quello del fusto dell'albero.

L'area di pertinenza delle alberature si identifica come segue:

- | | |
|---|----------------|
| a) piante di 1° grandezza (h. > 15 m.) | ml.4 di raggio |
| b) piante di 2° grandezza (h. 10-15 m.) | ml.3 di raggio |
| c) piante di 3° grandezza (h. < 10 m.) | ml.2 di raggio |

Su l'area di pertinenza degli alberi sono da evitare gli interventi di bitumatura, cementificazioni, edificazioni, accensioni di fuochi, scarichi e depositi di materiali inquinanti e nocivi alle piante, accumulo di materiale di risulta o simili, qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite alle piante.

Sono invece da incentivare tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di varie protezioni.

Le aree di pertinenza delle piante possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili, in tal caso dovrà essere garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o piantata con specie vegetali tappezzanti, o protetta da griglie, calcolata dal centro del fusto dell'albero, non inferiore a:

- | | |
|---|---------|
| a) piante di 1° grandezza (h. > 15 m.) | mq. 6 |
| b) piante di 2° grandezza (h. 10-15 m.) | mq. 3,5 |
| c) piante di 3° grandezza (h. < 10 m.) | mq. 2 |

Gli scavi relativi ad opere di nuova impiantistica tecnologica (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature ecc.) devono essere effettuati adottando tutti i necessari accorgimenti tecnici ed operativi per non danneggiare le radici delle piante.

Devono comunque essere rispettate le seguenti distanze minime da ogni singolo albero:

- a) viali alberati - distanza > a tre volte la circonferenza del fusto misurata a cm.130 di altezza;

b) parchi e giardini - distanza > a quattro volte la circonferenza del fusto misurata a cm.130 di altezza.

E' vietata l'alterazione con ricoperture o sterri delle quote dei colletti delle piante interessate.

A tutela delle alberature si considerano danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e quindi sanzionabili.

È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, combustibili, etc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.

10.2. Distanze minime dai confini per i nuovi impianti

Per le distanze dai confini, vengono considerate minime le misure di seguito indicate:

- | | |
|---|-------|
| a) piante di 1° grandezza (h. > 15 m.) | ml. 6 |
| b) piante di 2° grandezza (h. 10-15 m.) | ml. 4 |
| c) piante di 3° grandezza (h. < 10 m.) | ml. 3 |

Per le alberature preesistenti all'emanazione del presente regolamento vale quanto stabilito dall'art 892-899 del R.D. 262/42 Codice Civile.

10.3. Distanza dalle utenze aeree per nuovi impianti

Per le utenze aeree, di telecomunicazione ed elettriche, presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m. 5, come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art. 2.1.06 (**Distanze di rispetto per i conduttori**), in conformità allo stesso articolo, dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di m. 30 attorno al cavo.

10.4 – Distanze minime dalle utenze sotterranee per nuovi impianti

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA MINIMA
a) piante di 1° grandezza (h. > 15 ml.)	ml. 4
b) piante di 2° grandezza (h. 10-15 ml.)	ml. 3
c) piante di 3° grandezza (h. < 10 ml.)	ml. 2

10.5. Distanze minime dai corsi d'acqua per nuovi impianti

Per la messa a dimora di alberi in prossimità ai corsi d'acqua si rimanda alle disposizioni impartite con Regio Decreto del 25 luglio 1904 n° 523.

Art. 11

INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi, purché non ricadenti in aree vincolate, che riguardino:

- piante fruttifere di interesse agrario (albicocchi, peschi, meli, etc.);
- arbusti o giovani alberi di altezza inferiore a 3 metri;

Inoltre non sono soggetti ad autorizzazione i tagli di potatura ordinaria e potatura di rimonda delle parti secche purché svolte nel giusto periodo di potatura e senza intaccare l'equilibrio e la forma della pianta.

Il taglio di uno o più fusti emergenti dalla stessa ceppaia di piante spiccatamente pollonifere (es. Ontano) non è da considerarsi abbattimento ma semplice sfooltimento e pertanto non è soggetto ad autorizzazione. In tali casi, sulla ceppaia a dimora, dovranno essere conservati da uno a tre fusti tra quelli più vigorosi e ben formati. In caso trattasi di aree boscate restano salve le competenze regionali in materia della L.R. 39/2000.

Art. 12

SPECIE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI PARTICOLARI

a) Platano. Le attività relative all'abbattimento e/o potatura delle piante di platano, nonché lavori in loro prossimità, devono essere eseguite in ottemperanza del D.M. 17.04.98 e relativa Circolare

Ministeriale applicativa del 28.06.98 n. 33686.D2.G, nonché delle successive direttive regionali emesse dall'ARPAT, emanate per combattere la diffusione del cancro colorato.

b) Palma. I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di piante di palma colpite da punteruolo rosso (*Rhynchophorus ferrugineus*) si devono attenere alle prescrizioni della Regione Toscana secondo il Decreto Regionale n° 1407 del 10/04/2012 “*Piano regionale per contrastare il punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus). DM 2/11/2007*”.

c) Alberi monumentali. Per quanto riguarda gli alberi individuati come di particolare pregio nell'apposito censimento, e quindi di interesse collettivo, questi non possono essere in nessun modo abbattuti ad eccezione di interventi straordinari ed eccezionali.

L'aggiunta di nuove piante nella lista di quelle monumentali di interesse comunale potrà inoltre essere proposta da ogni cittadino mediante apposita richiesta con l'indicazione descrittiva e fotografica dell'esemplare arboreo (essenza, età presunta, dimensioni, caratteristiche particolari, etc.) e dei motivi che ne suggeriscono la salvaguardia.

Art. 13

IL CITTADINO E LE ASSOCIAZIONI

Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica, sulla base delle specifiche motivazioni precedentemente descritte.

L'Amministrazione Comunale promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde.

La progettazione di nuove aree verdi diviene occasione privilegiata di accrescimento culturale se coinvolge direttamente i potenziali fruitori, i cittadini, attraverso forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione partecipata.

Art. 14

AREE E TERRENI INCOLTI NON EDIFICATI.

A Enti pubblici, privati o ecclesiastici, persone fisiche o giuridiche, proprietari, possessori e/o detentori a qualsiasi titolo di terreni prospicienti proprietà pubbliche (in particolare strade comunali e vicinali di interesse pubblico), di aree private, aperte o a vista del pubblico, esistenti nei centri urbani del territorio comunale, è fatto obbligo, al fine di prevenire e/o eliminare precarie condizioni igienico-sanitarie, con conseguente pericolo per la salute pubblica, di nuocere all'estetica e al decoro del paese, di prevenire incendi, di provvedere, almeno due volte nel corso dell'anno nei periodi compresi: tra maggio/giugno e settembre/ottobre, alla pulizia straordinaria dei terreni e/o aree stesse ed al taglio delle erbacce e dei rovi ivi cresciute. Detti terreni e/o aree devono poi essere tenuti costantemente puliti e sgombri da rifiuti di ogni genere. Scaduti i suddetti termini si procederà ad eventuale esecuzione d'ufficio dei lavori con rivalsa delle relative spese in caso di scadenza degli ulteriori termini fissati da apposita Ordinanza Sindacale, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni.

Il medesimo obbligo grava sui soggetti possessori e/o gestori di aree che, pur non rientrando nei casi precedenti, a seguito di parere dei competenti uffici (Ufficio Ambiente, Polizia Municipale, o enti competenti esterni in campo igienico-sanitario o ambientale), presentano condizioni igienico-sanitarie carenti e/o situazioni di pericolo per la sicurezza e l'incolumità di persone e cose dovute all'incuria e allo stato di degrado, e quelli che ricadono in zone di particolare interesse storico e ambientale.

In tutti i casi precedenti e con le tempistiche indicate, gli aventi titolo dovranno provvedere alla pulizia e manutenzione dei terreni incolti mediante:

- taglio dell'erba e vegetazione infestante;
- potatura degli alberi ed in particolare dei rami pericolanti interessanti la pubblica proprietà, raccolta delle pigne e dei frutti che cadendo possono lordare il suolo pubblico o causare danni a persone o cose;
- allontanamento del materiale di risulta;
- manutenzione delle "scoline", ossia delle fossette di scolo delle acque superficiali, al fine di assicurare un corretto ed efficace smaltimento delle acque;
- rimozione dei rifiuti e materiali depositati;
- quanto altro necessario per mantenere puliti i terreni sgombri e sani da animali infestanti quali roditori (specie murine), rettili, focolai di insetti, etc.

14.1. Siepi di confine private.

Tutti i proprietari, possessori o detentori di terreni confinanti con le pubbliche strade devono tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade suddette, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse e devono tagliare i rami che si protendono oltre il filo della recinzione. **Per gli inadempienti, è prevista la sanzione amministrativa contemplata dal codice della strada. Il verbale emesso dalla Polizia Municipale sarà trasmesso all'Ufficio Ambiente per l'apertura del procedimento amministrativo verso il proprietario del terreno.**

14.2. Libero deflusso delle acque.

Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada in materia di deflusso delle acque sulle strade, ai proprietari o conduttori di terreni confinanti con le strade comunali è fatto obbligo di provvedere costantemente alla pulizia dei propri fossi e canali di sgrondo, in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, quali terra, pietrame e simili che, in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, possano impedire il naturale deflusso delle acque meteoriche, con possibilità di arrecare danni ai fondi e alle colture confinanti, e di provocare sinistri stradali.

I proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo di fossi e di canali privati, sono obbligati a provvedere a che tali fossi e canali vengano tenuti costantemente sgombri da ostacoli e da eccessiva vegetazione, al fine di evitare che, in caso di piogge continuate e piene, sia ostacolato il libero deflusso delle acque e danneggiate per allagamento le proprietà contermini.

Devono inoltre provvedere alla manutenzione delle pertinenze idrauliche quali sponde ed arginature.

I fossi delle strade comunali, rurali e vicinali di uso pubblico devono, a cura dei frontisti, essere spurgati almeno una volta all'anno o all'occorrenza più volte.

Art. 15

SANZIONI

Si dà atto che, l'inosservanza alle disposizioni, indicazioni e prescrizioni al presente regolamento, saranno punite con una sanzione amministrativa pari ad €. 250,00, ai sensi e per gli effetti dell' Art.7-bis "sanzioni amministrative" del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e della delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2010.

Art. 16

NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili le norme di cui al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative nonché tutte le specifiche normative in materia sia nazionali che regionali.

Art. 17

VIGILANZA

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento, nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidata agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art.13 della L.689/1981. Il Sindaco tuttavia può con decreto motivato abilitare altro personale dipendente del Comune, dipendenti di aziende erogatrici di pubblici servizi, salvo altri soggetti abilitabili all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1, con riferimento a materie specificatamente indicate nell'atto di nomina.

ALLEGATO A Piante da utilizzare all'interno del territorio Comunale

PARTE 1 – Specie di prima grandezza tipiche della zona o normalmente impiegate per le piantagioni (sviluppo normalmente presunto oltre i 15 metri di altezza)

Distanza minima dai confini a cui mettere a dimora la pianta maggiore di 3 metri.

Mettere a dimora soggetti con sviluppo della circonferenza del fusto non inferiore a 18/20 cm

Acer campestre	(Acero minore)
Acer platanoides	(Acero riccio)
Cupressus sempervirens	(Cipresso)
Juglans regia	(Noce comune)
Alnus glutinosa	(Ontano nero)
Alnus incana	(Ontano bianco)
Carpinus betulus	(Carpino bianco)
Pinus pinea	(Pino domestico)
Pinus pinaster	(Pino marittimo)
Pinus halepensis	(Pino D'Aleppo)
Populus alba	(Pioppo bianco)
Populus nigra	(Pioppo nero)
Quercus robur	(Farnia)
Quercus petraea	(Rovere)
Quercus pubescens	(Roverella)
Quercus suber	(Sughera)
Quercus ilex	(Leccio)
Quercus palustris	(Quercia di palude)
Fraxinus oxyphylla	(Frassino ossifillo)
Salix alba	(Salice bianco)
Tilia sp.pl	(Tigli)
Platanus sp. pl.	(Platano cultivar selezionate resistenti alla <i>Ceratocystis fimbriata</i>)

Ulmus sp. pl**(Olmi)**

PARTE 2 – Specie di seconda grandezza tipiche della zona o normalmente impiegate per le piantagioni (sviluppo normalmente presunto inferiore ai 15 metri di altezza).

Distanza minima dai confini a cui mettere a dimora la pianta maggiore di 1,5 metri.

Mettere a dimora soggetti con sviluppo della circonferenza del fusto non inferiore a 16/18 cm.

Cercis siliquastrum	(Albero di Giuda)
Morus nigra	(Gelso moro)
Morus alba	(Gelso bianco)
Olea europaea	(Olivo)
Punica granatum	(Melograno)
Quercus coccifera	(Quercia spinosa)
Salix caprea	(Salicone)
Sambucus nigra	(Sambuco)

PARTE 3 – Alberi di piccole dimensioni tipici della zona o normalmente impiegate per le piantagioni.

Distanza minima dai confini a cui mettere a dimora la pianta maggiore di 0,5 metri.

Arbutus unedo	(Corbezzolo)
Berberis vulgaris	(Crespino)
Citrus limon	(Limone)
Citrus sinensis	(Arancio)
Corylus avellana	(Nocciolo)
Crataegus monogyna	(Biancospino)
Fraxinus ornus	(Frassino / Orniello)
Fraxinus excelsior	(Frassino Maggiore)
Ilex aquifolium	(Agrifoglio)
Tamarix sp. pl.	(Tamerice)

Nerium oleander (Oleandro)

PARTE 4 – Arbusti, cioè piante legnose di piccole dimensioni (1-5 m.) ramificate già alla base.

Distanza minima dai confini a cui mettere a dimora la pianta è di 50 cm. Così come previsto dall'art. 892 del codice civile.

Cistus sp.pl.	(Cisti)
Juniperus communis	(Ginepro)
Juniperus oxycedrus	(Ginepro coccolone)
Myrtus communis	(Mirto)
Phillyrea angustifolia	(Fillirea)
Phillyrea latifolia	(Ilatro)
Pistacia lentiscus	(Lentisco)
Rosmarinus officinalis	(Rosmarino)
Spartium junceum	(Ginestra di Spagna)
Ulex europaeus	(Ginestrone)
Viburnum tinus	(Viburno)

ALLEGATO B

Piante da evitare all'interno del territorio Comunale, in tutte le loro varietà e cultivar.

Ailanthus altissima o A. glandulosa	(Ailanto)
Arundinaria japonica	(Falso Bambù)
Cercis canadensis	(Siliquastro del Canada)
Gleditsia triacanthos	(Spino di Giuda/Spinacristi)
Ligustrum lucidum	(Ligustro giapponese)
Maclura pomifera	(Maclura/Moro degli osagi)
Rhus typhina	(Sommaco maggiore)

Rhus toxicodendron	(Sommaco velenoso)
Robinia pseudoacacia	(Robinia/Acacia)
Amorpha fruticosa	(Falso indaco)

ALLEGATO C

Piante particolarmente sensibili a fitopatie gravi o ospiti insetti parassiti

Nome scientifico	Nome comune	Sensibile a...
Pyracantha spp. pl.	Agazzino	Colpo di fuoco batterico
Cotoneaster spp. pl.	Cotognastro	Colpo di fuoco batterico
Cydonia spp. pl.	Cotogno	Colpo di fuoco batterico
Photinia	Fotinia	Colpo di fuoco batterico
Chaenomeles japonica	Cotogno giapponese	Colpo di fuoco batterico
Malus spp. pl.	Melo da fiore	Colpo di fuoco batterico
Mespilus germanica	Nespolo	Colpo di fuoco batterico
Eriobotrya japonica	Nespolo giapponese	Colpo di fuoco batterico
Pyrus spp	Pero da fiore	Colpo di fuoco batterico
Sorbus spp.	Sorbo	Colpo di fuoco batterico
Euonymus japonicus/ fortunei	Evonimo giapponese	Cocciniglie e oidio
Aesculus hippocastanum	Ippocastano	Cameraria – Antracnosi
Platanus x acerifolia	Platano	Cancro colorato - Tingide
Laurus nobilis	Alloro	Xylosandrus compactus
Prunus laurocerasus	Lauroceraso	Xylosandrus compactus
Phoenix canariensis e altre palme	Palma delle Canarie	Punteruolo rosso